



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

Tel: 0823-712742

Fax: 0823-714312

Via Paoli,1

82010 Bucciano (BN)

C.F. 80005280625 C.C.P. 12653820

P.IVA 00840560627

Sito Istituzionale www.comune.bucciano.bn.it mail: anagrafe@comune.bucciano.bn.it Pec : protocollo.bucciano@asmepec.it

Servizi Demografici

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI UN CITTADINO COMUNITARIO PROVENIENTE DALL'ESTERO

Sono cittadini comunitari i cittadini appartenenti ai seguenti Stati dell'Unione Europea: **Austria**
Belgio **Bulgaria** **Cipro** **Croazia** **Danimarca** **Estonia** **Finlandia** **Francia** **Germania** **Grecia**
Irlanda **Italia** **Lettonia** **Lituania** **Lussemburgo** **Malta** **Paesi Bassi** **Polonia**
Portogallo **Regno Unito** **Repubblica ceca** **Romania** **Slovacchia** **Slovenia** **Spagna** **Svezia**
Ungheria

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Dall'11 aprile 2007 con D. Lgs. n.30/2007 è stata abolita la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura, da tale data è competenza dei Comuni provvedere al rilascio di certificazione attestante la regolarità di soggiorno (attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica, attestazione di regolarità di soggiorno, attestazione di soggiorno permanente).

SOGGIORNO INFERIORE AI TRE MESI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Quando fare la richiesta

SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale al fine di ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno.

COSA PRESENTARE

Per presentare la domanda è necessario:

1) utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza) scaricabile sul sito del Comune o presentarsi direttamente allo sportello

L'ufficiale d'anagrafe non potrà accettare domande in carta libera in un formato diverso, o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.

Il modulo relativo alla richiesta di cambio di iscrizione anagrafica deve essere presentata all'ufficio anagrafico del municipio competente per territorio con le seguenti modalità:

- di persona

- tramite Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante

- con lettera raccomandata allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante

- tramite fax allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante

Nota bene: nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all'ingresso.

In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.

Il consenso potrà essere fornito:

a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;

b) compilando l'apposito campo nel modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica, allegando

una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità di chi ha prestato al consenso.

REQUISITI:

Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

Lavoratore subordinato o autonomo

Gli studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e la titolarità di un'assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.

Soggetti che pur non essendo lavoratori e studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;

Un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione già residente in Bucciano.

Per "familiare a carico" si intende:

il coniuge

i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico, e quelli del coniuge o partner

gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner Il rapporto di parentela deve essere attestato da un documento prodotto dal paese estero che, per avere valore legale in Italia, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dalla

Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o di provenienza, oppure apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione contenente i dati richiesti, rilasciata dalla rappresentanza consolare estera in Italia, in lingua italiana e legalizzata in Prefettura oppure produrre, per i Paesi aderenti, certificazione plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

COSA PRESENTARE

LAVORATORI DIPENDENTI

PER I LAVORATORI DIPENDENTI OCCORRE PRESENTARE:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ (PASSAPORTO O DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROPRIO PAESE) E CODICE FISCALE;
- COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNIFICATO LAV (ASSUNZIONE PRESENTATA ALL'UFFICIO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO);
- CONTRATTO DI LAVORO CONTENENTE I CODICI IDENTIFICATIVI INPS E INAIL;
- COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA LAVORO DOMESTICO (ASSUNZIONE PRESENTATA ALL'INPS);
- RICEVUTA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS;

LAVORATORI AUTONOMI

Per i lavoratori autonomi occorre presentare:

- Documento d'identità (passaporto o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza)in corso di validità e valido per l'estero e codice fiscale;
- Ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o all'Albo professionale o certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, per i professionisti per i quali non è prevista l'iscrizione all'Albo; contratto di collaborazione o co.co.co e prospetto paga per i rapporti di lavoro atipici; atto costitutivo legittimamente stipulato o misura camerale della società completa dei nominativi dei soci per le società di persone o capitali.
- Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. numero c/c postale o bancario).

Studente

- Documento d'identità (passaporto o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza)in corso di validità e valido per l'estero e codice fiscale;
- Iscrizione ad un istituto scolastico o universitario pubblico o privato riconosciuto, attività di ricerca;
- Disponibilità di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia , ai sensi del D.Lgs. 30/2007;
- Assicurazione Sanitaria Personale privata idonea a coprire tutte le spese sanitarie in tutto il territorio nazionale (minimo 1 anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno).

CITTADINO SOGGIORNANTE PER ALTRI MOTIVI

Documento d'identità (passaporto o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la

cittadinanza) in corso di validità e valido per l'espatrio e codice fiscale;

- Assicurazione sanitaria annuale idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- Disponibilità di risorse economiche, secondo i parametri già indicati, documentabile anche attraverso autocertificazione, estratto conto, libretto di risparmio, ecc.

CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI

Documento d'identità (passaporto o documento equivalente rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza) in corso di validità e valido per l'espatrio e codice fiscale; - Dichiarazione responsabile comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto, dell'alloggio, delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria, vistata dalla Curia Vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia - (Religiosi).

MINORE NON ACCOMPAGNATO

L'iscrizione anagrafica del minore comunitario non accompagnato dai genitori o da chi esercita la potestà parentale viene richiesta dall'affidatario o dal tutore, sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile.

Oltre ai documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, il cittadino straniero dovrà

produrre alcuni certificati necessari alla compilazione della scheda anagrafica, in analogia ai cittadini italiani, per i dati

non rilevabili dal passaporto e cioè:

- le generalità dei genitori;
- i dati relativi al matrimonio e al coniuge, anche se non residente;
- la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico (Stato di famiglia);
- lo stato libero.

Attenzione

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale e in copia, l'ufficio conserverà la copia e restituirà l'originale

all'interessato. Tale documentazione deve essere esibita all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica e di attestato

di soggiorno.

LE RISORSE ECONOMICHE

Lo studente comunitario o chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro deve dimostrare, per richiedere

l'iscrizione anagrafica, di possedere risorse economiche sufficienti ad evitare che possa costituire un onere per

l'assistenza pubblica.

Il requisito della disponibilità delle risorse economiche può essere documentato anche attraverso una dichiarazione

sostitutiva di certificazioni ex art. 46 del D.p.R. 445/2000, con l'ulteriore indicazione della fonte di reddito lecita e ogni altro elemento utile per l'eventuale controllo.

Tabella dei redditi 2018(importi soggetti a variazione su base annuale)

LIMITE DI REDDITO PER L'ANNO 2018	NUMERO COMPONENTI
€ 5.889,00	Solo Richiedente
€ 8.833,50	Richiedente + 1 familiare
€11.778,00	Richiedente + 2 familiari
€14722,5 0	Richiedente +3 familiari
€17667,00	Richiedente +4 familiari
€11.778,00	Richiedente+2 o + minori di 14 anni
€14722,5 0	Richiedente+1 familiare+2 o più minori di 14 anni

Per ogni familiare in più: € 2.944,50 I comunitari, dopo cinque anni di residenza, possono ottenere il diritto di soggiorno permanente, che garantisce la totale parità con i cittadini italiani.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN QUALSIASI CASO

Disponibilità dell'alloggio (atto di proprietà – contratto d'affitto – cessione di fabbricato – dichiarazione

di assenso alla residenza da parte del titolare dell'immobile, corredata del suo documento di identità).

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

- CERTIFICATO DI NASCITA (OBBLIGATORIO PER I FIGLI).

- CERTIFICATO DI MATRIMONIO.

- CERTIFICATO DELLO STATO CIVILE : CELIBE, NUBILE, DIVORZIATO/A, VEDOVO/A.

TALI CERTIFICATI DEVONO ESSERE TRADOTTI E LEGALIZZATI NEL PAESE DI ORIGINE.

Nel caso di certificati rilasciati da autorità consolari presenti in Italia, questi devono essere legalizzati presso la Prefettura BENEVENTO

Verifica dei requisiti per l'iscrizione anagrafica

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l'ufficio effettuerà le verifiche al domicilio

dichiarato (tramite la Polizia Locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa

dal comune di emigrazione.

Entro il 45° giorno l'ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le

condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica,

oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.

In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare

l'annullamento della pratica di residenza.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente.

Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali

per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

TEMPI

L'iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la documentazione necessaria,

ovvero avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento se la dichiarazione viene trasmessa per posta ordinaria o via

telematica. La residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta da parte del cittadino.

CERTIFICAZIONI

Come stabilisce la normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi due giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.

QUANTO COSTA

L'iscrizione anagrafica è gratuita

NORMATIVA

Fonte nazionale che disciplina la circolazione ed il soggiorno dei cittadini comunitari è il D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 come modificato dal D.lgs 28 febbraio 2008 n 32.